

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 208

presentata dai Consiglieri regionali
CIUSA - MANCA Desirè Alma - LI GIOI - SOLINAS Alessandro

il 15 settembre 2020

Contributo per i comuni in materia di plein air

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Viaggiare rappresenta un'inconscia e complessa molteplicità di bisogni intellettuali, in quella pulsione di ricerca e di equilibrio tra "novità" e "prevedibilità" che è all'origine del concetto stesso di turismo, inteso come somma di "relazioni" ed "esperienze". Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) il turismo è "l'insieme delle attività delle persone che effettuano uno spostamento o soggiornano al di fuori dell'abituale ambiente per almeno 24 ore e comunque per un periodo non superiore ad un anno".

L'OMT basa la sua definizione di turismo principalmente su un fattore economico, giacché considera turisti coloro che durante i propri viaggi usufruiscono di servizi a pagamento e apportano denaro nel luogo di destinazione. In realtà il concetto di turismo non può essere legato al solo aspetto economico, perché l'aspetto economico è la conseguenza del trasferimento temporaneo di persone dalla località di abituale residenza ad altra località per molteplici fini: svago, riposo, cultura, curiosità, cura, sport, congressi, religione, cucina, viaggi di nozze, etc..

La crisi da coronavirus ha rimesso in discussione tutto il sistema economico del settore turistico giacché sembra essere un potente mix di tutti i tre drammatici periodi che hanno pesato maggiormente sugli spostamenti internazionali negli ultimi 15 anni: è un'epidemia virale più diffusa della SARS, ha generato un rallentamento economico più profondo della crisi finanziaria globale e ha suscitato una paura di volare paragonabile al post 9/11.

Il 2020 ha reso evidente che il concetto di turismo appare versatile, in continua evoluzione: i dati registrati in Sardegna nel mese di giugno sono stati ribaltati dai numeri registrati nelle settimane di ferragosto poiché le performance del settore sono evidentemente connesse all'andamento dell'epidemia in Italia e nel resto del mondo.

Inoltre, l'esperienza drammatica della pandemia ha confermato che l'uomo moderno non può continuare a trascurare e danneggiare l'ambiente naturale. Lo sviluppo turistico davvero sostenibile ed ecocompatibile deve tenere conto dello stretto legame tra la salute ambientale e quella umana, puntando in particolare all'aumento della biosicurezza. Allo stesso modo, affrontare con coraggio la crisi climatica non è solo necessario ma rappresenta una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d'uomo e per questo più capaci di futuro.

Il turismo *plein air* ne è un virtuoso esempio. Occorre pensare a come trasformare una sfida drammatica in una nuova opportunità. I decisori turistici e gli operatori del settore devono muoversi per creare campagne di marketing territoriale, articolate, diffuse e convincenti per il dopo-Coronavirus. L'offerta turistica in Sardegna dovrà valorizzare l'isola come regno della biodiversità, dove il turismo attinge dalla cultura più profonda e autentica: itinerari culturali, cammini, nuova ruralità, gastronomia, enologia, tradizioni popolari.

In questo nuovo modo di essere turisti e di offrire servizi turistici, legato indissolubilmente alla curva altalenante della pandemia, trova uno spazio di comfort e certezza il settore del turismo camperistico. Difatti, secondo l'indagine portata avanti da Yescapa nei primi giorni di settembre, una delle piattaforme online di camper sharing più popolata in Europa, il camper è stata la scelta degli italiani per viaggiare in sicurezza e libertà nell'estate 2020.

Il mondo dei camperisti è di suo un mondo fatto di persone che non solo rappresentano un target economico stabile (professionisti, impiegati, piccoli imprenditori) ma anche persone che amano la natura, l'ambiente, il paesaggio. Persone che non chiedono stanze d'albergo, ma che in vacanza cercano luoghi da scoprire, buon cibo da mangiare, e molteplicità di possibilità di spostamento per poter fruire di un sistema vacanza completo e in sicurezza, all'interno di spazi gestiti autonomamente. Ancor più perché in camper si può contemporaneamente vivere una vacanza fatta di montagna, di mare, di luoghi di cultura. Tanto più tutto questo è a portata di mano, tanto più diviene interessante la meta da scegliere in qualsiasi momento dell'anno, in qualsiasi stagione.

Ecco perché occorre lavorare per consentire di vivere la Sardegna come ai tempi di David Herbert Lawrence perché "La Sardegna è un'altra cosa: più ampia, molto più consueta, nient'affatto irregolare, ma che svanisce in lontananza. Creste di colline come brughiera, irrilevanti, che si vanno perdendo, forse, verso un gruppetto di cime... Incantevole spazio intorno e distanza da viaggiare, nulla di finito, nulla di definitivo. È come la libertà stessa."

Campeggi e villaggi turistici garantiscono già da sempre un turismo sicuro dato che il turista amante del *plein air* gode di spazi riservati seppur "dentro la natura stessa", di piazzole immerse nel verde, di spazi comuni ampi e tali da consentire un naturale distanziamento sociale.

Chi viaggia in camper, in caravan e in tenda in Italia spende ogni anno 1,1 miliardi di euro, in prevalenza in trasporti pubblici, prodotti enogastronomici locali ed artigianato, con benefici diretti al territorio e acquisti distribuiti nel corso di tutto l'anno grazie alla destagionalizzazione di questa tipologia di turismo.

Sono 5,7 milioni ogni anno i turisti italiani ed europei che viaggiano in camper, con una media di 4 persone per veicolo e 15 viaggi all'anno. È un turismo che si rivolge soprattutto ai piccoli borghi, alle città d'arte, ai parchi e alle riserve naturali: una risorsa preziosa anche per i territori che non sono interessati dai flussi turistici di massa.

Ma ciò di cui hanno bisogno i camperisti sono i servizi, facilmente raggiungibili e in maniera capillare sul territorio scelto: è un elemento essenziale che favorisce la scelta della meta di vacanza per coloro che amano farlo in camper. Dunque servizi turistici, quindi guide, pacchetti completi che prevedano il luogo dove mangiare a prezzi giusti, i siti da visitare con pacchetti già organizzati, servizi di assistenza facilitati alla manutenzione del camper, ma soprattutto i luoghi dove sostare e dove trovare

quei servizi assolutamente necessari per un camperista: energia elettrica, acqua potabile, pozzetti di scarico acque nere.

Valore aggiunto a tutto questo è certamente l'ospitalità delle comunità, il contestuale rispetto della riservatezza, la sicurezza. Il camperista, per sua natura, nei luoghi che visita, va in cerca sempre del contatto con la gente del luogo così da poter scoprire le caratteristiche dei luoghi, suggerimenti sulle eccellenze da scoprire, assaggiare le eccellenze culinarie, acquistare i prodotti tipici. Tutto questo, è evidente va nella direzione di sostenere l'economia locale attraverso una vacanza che valorizzi prima di tutto il territorio locale nel rispetto delle tradizioni, dell'autenticità e della sostenibilità e quindi senza un legame assoluto ad una sola stagione climatica.

Considerando che l'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, attribuisce ai comuni la competenza di istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan (o camper), questa proposta di legge vuole essere un sostegno a tutti quei comuni che in forma singola o associata intendono attrezzarsi per ospitare il turismo camperistico nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, che stabilisce che i camper sono equiparati, ai fini della circolazione stradale interna e esterna ai centri abitati, a qualsiasi altro veicolo.

Nel regolamento di esecuzione del Codice della strada sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle aree attrezzate nell'ambito dei territori comunali e per l'implementazione di appositi impianti igienico-sanitari per il carico e lo scarico delle acque. Il quadro normativo esistente, prevede che ogni comune sia libero di scegliere il luogo e le modalità di sosta dei camper, tutelando il proprio patrimonio artistico e ambientale.

Il testo della proposta di legge si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 stabilisce i principi generali e riconosce il ruolo strategico del turismo all'aria aperta.

L'articolo 2 definisce le tipologie di strutture ricettive all'aperto.

L'articolo 3 individua i requisiti minimi funzionali e strutturali comuni delle aree di sosta.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di contributi da erogare ai comuni, singoli o associati, per incentivare la realizzazione delle aree di sosta.

L'articolo 5 dispone che i comuni possano provvedere alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante apposite convenzioni.

L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria.

L'articolo 7 dispone la pubblicazione sul BURAS e l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, promuove e disciplina l'istituzione di aree attrezzate per la sosta di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante, al fine di:

- a) disciplinare l'offerta turistica all'aperto in aree e spazi dedicati in un'ottica di economia condivisa dei servizi offerti, proponendo azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici dodici mesi all'anno, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali;
- b) favorire il riequilibrio territoriale dei flussi turistici in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli centri interni rappresentativi del territorio sardo;
- c) valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali, i beni e i valori paesaggistici e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l'obiettivo di ampliare l'offerta integrata di servizi riguardanti arte, natura, ambiente, paesaggio, cultura ed enogastronomia;
- d) promuovere processi di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo;
- e) incentivare il turismo itinerante per vivere la vacanza a stretto contatto con la natura e la cultura dei luoghi visitati, lontano dalle destinazioni di massa e dal turismo stanziale.

Art. 2

Definizioni

1. Le aree per la ricettività all'aperto garantiscono il carico di acqua potabile e lo scarico

delle acque reflue e, possibilmente, essere in uno spazio pianeggiante, ben illuminato, segnalato, e meglio se provvisto di raccolta rifiuti e prese di corrente. Le dimensioni sono variabili, dai 700 metri quadrati in su, e si distinguono in quattro tipologie:

- a) punto sosta, è la soluzione più semplice: un'area dove sono consentiti solo sosta e pernottamento, senza servizi aggiuntivi; sono segnalati e illuminati;
- b) camper service, è un'area solo di servizio e non di sosta, dotata di acqua potabile e di un pozzetto per lo scarico delle acque reflue (una fossa biologica impermeabilizzata oppure di tipo prefabbricato), bocchette per le acque e prese di corrente, eventualmente a moneta o gettone, efficace in spazi che dispongono di personale o in stazioni di servizio;
- c) area attrezzata, è la soluzione più completa, consente la sosta e il pernottamento e offre una serie di servizi: carico e scarico acque, aree pic-nic, docce, toilette, allaccio elettrico, informazioni turistiche e quant'altro possa servire a rendere pratico e piacevole il soggiorno e il pernottamento; l'area può essere asfaltata, sterrata o erbosa;
- d) area integrata; le aree di sosta camper possono integrarsi anche in altre strutture di ricezione creando sinergie con altre realtà quali ad esempio autorità portuali per l'utilizzo di spazi e servizi nei porti turistici;

2. Le aree di cui al comma 1 sono dotate di impianti e attrezzature definite dall'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada).

3. Le aree per la ricettività all'aperto sono individuate preferibilmente in zone di interesse naturalistico e turistico-culturale, integrate con il paesaggio naturale circostante, a basso impatto ambientale, destinate a turisti provvisti di veicoli mobili di pernottamento o mezzi ricreazionali autosufficienti, così come definiti agli articoli 47, 54 e 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e suoi aggiornamenti.

4. Le aree di cui al presente articolo so-

no realizzate tenendo conto anche della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e di strutture ricreative e culturali.

Art. 3

Requisiti minimi funzionali e strutturali comuni delle aree di sosta

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi, le aree di sosta devono possedere i seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali comuni:

- a) gli stalli di sosta hanno una dimensione minima di metri 8 x 4 al fine di permettere agli occupanti di muoversi liberamente intorno al mezzo, meglio se separati da aree verdi atte a permettere un maggiore dissolvimento del disturbo acustico e guadagnare luminosità così da garantire una soglia di quiete e di privacy maggiore;
- b) i punti di allaccio alla rete elettrica a disposizione degli ospiti devono privilegiare un servizio automatizzato al 100 per cento, senza necessità di un presidio fisso, oltre all'utilizzo di sistemi integrati che permettano in caso di black-out e/o anomalie, di intervenire da remoto e consentire ai veicoli di uscire dall'area in caso di emergenza;
- c) le aree di stazionamento del veicolo sono realizzate in materiale antisdrucchiolo, asfalto, mattoncini autobloccanti o quanto meno inghiaaiata in modo da agevolare il transito dei veicoli che ne faranno uso, anche in caso di pioggia;
- d) è garantito un ombreggio strutturato in considerazione del fatto che il maggior numero di presenze è previsto nel periodo estivo piantumando, se non già presenti, piante o alberi autoctone e che richiedano facilità di manutenzione e gestione soprattutto in funzione della pulizia dell'area (da evitare quelle con facilità di caduta foglie), al fine di rendere l'area il più ospitale possibile e più vicina al concetto naturalistico;
- e) la realizzazione di bagni e docce deve essere adatta a strutture ricettive e quindi con una presenza fissa di personale dedicato al-

la loro pulizia (secondo i requisiti minimi di igiene come da ultime disposizioni approvate). Nel caso di gestione strutturata e organizzata, in grado di offrire i servizi di pulizia/manutenzione, questi potrebbero essere fonte di ritorno tramite la formula "pay" (gettoniere/tessere o a forfait). Possono essere collocati in locali prefabbricati o locali già esistenti valorizzandoli, per l'aspetto estetico ed integrativo con l'ambiente circostante, con rivestimento in legno o pannelli color legno;

- f) installazione di adeguata illuminazione dell'area sosta camper preferibilmente con tecnologia a led, privilegiando soluzioni illuminotecniche mirate a differenziare una zona dall'altra: quelle dedicate al transito pedonale, al camper-service, all'area relax/pic-nic;
- g) installazione di strutture di recinzione con sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;
- h) viabilità veicolare interna e di accesso ai mezzi con rimorchio, realizzata con l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un transito agevole che non favorisca il sollevamento di polveri e faciliti il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in relazione al peso dei veicoli e dei relativi rimorchi;
- i) viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori con particolare riferimento alle persone anziane e a quelle con ridotta mobilità;
- j) installazione di adeguata segnaletica interna mediante regolamentazione dell'ingresso e dell'uscita dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza, e adeguata segnaletica esterna, mediante apposite insegne e segnaletica orizzontale;
- k) area per la raccolta di rifiuti all'interno delle strutture, mediante appositi contenitori conformi alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene e posizionati in modo che dall'interno l'ospite possa accedere comodamente, mentre l'azienda incaricata del ritiro, non sia costretta ad entrare nell'area, ma direttamente dall'esterno, bordo strada;

- l) realizzazione di pozzetto di scarico autopulente ed erogatore di acqua potabile privilegiando sistemi integrati (scarico, carico, lavaggio serbatoi) per ottimizzare l'investimento ed i costi della posa in opera;
- m) esposizione in modo visibile ed evidente del regolamento concernente gli aspetti di carattere organizzativo;
- n) esposizione e/o messa a disposizione degli ospiti, della toponomastica del comune ove è ubicata la struttura, contenente informazioni turistiche aggiornate e redatta in più lingue, e indicazione di numeri utili per il pronto intervento;
- o) cassetta di pronto soccorso contenente il materiale prescritto dalla azienda unità sanitaria locale competente;
- p) garantire la percezione di sicurezza in un'area sosta camper tramite: accesso controllato; videosorveglianza; sistema di sicurezza perimetrale; APP mobile di servizio (con possibilità per gli utenti di segnalare eventuali situazioni anomale).

Art. 4

Contributi

1. La Regione concede contributi in conto capitale ai comuni, in forma singola o associata, alle unioni di comuni e alle comunità montane, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito atto stabilisce i criteri e le priorità per la concessione dei contributi, al fine di realizzare una equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale.

3. I contributi sono concessi previa presentazione di apposito progetto tecnico che tenga conto dei requisiti minimi di cui all'articolo 3, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area.

4. La Regione, qualora la documentazione presentata ai sensi del comma 3 non risulti conforme a quanto disposto dal presente articolo, può richiedere l'adeguamento della stessa.

5. Tra i criteri di valutazione dei progetti previsti nel comma 3, rivestono rilevanza:

- a) gli interventi in chiave "green", come l'installazione di fonti energetiche alternative o gli accorgimenti per il risparmio idrico ed energetico;
- b) i lavori volti a rendere la sosta più sicura, attraverso l'installazione di sbarre di sicurezza o altri accorgimenti per la tranquillità dei camperisti;
- c) la riqualificazione e la rivalutazione di strutture in stato di abbandono o deperimento;
- d) tutte le opere che consentano maggiori comfort e servizi;
- e) la presenza di automatismi per gli ingressi e i servizi;
- f) la predisposizione di un'area di sosta ben collegata all'area urbana, che permetta ai camperisti di poter accedere al comune a piedi o grazie a linee di trasporto pubblico con una fermata in prossimità dell'area di sosta o a servizi di navetta.

Art. 5

Gestione delle aree

1. I comuni, in forma singola o associata, le unioni di comuni e le comunità montane, provvedono direttamente alla gestione delle aree ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione. Le tariffe sono determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 6.000.000, per i quali si provvede con le variazioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 08 - programma 01 - titolo 2 -
SC08.7250 euro 6.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - capitolo
SC08.8353 euro 6.000.000.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).